



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

(>M2) Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024 (<M2)

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Presentazione delle domande di sostegno/pagamento
dalla durata annuale
relative alle Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2),
10.1.8 e 10.1.9**

Bando 1/2024

NOTA: Le frasi delle disposizioni costituenti il bando 1/2024 interessate da modifiche (o da nuove formulazioni) rispetto ai bandi o alle disposizioni degli anni precedenti sono evidenziate con un carattere colorato del testo

Versione consolidata dell'Allegato 1 della Determinazione dirigenziale n. 167/A1705B/2024 del 6/03/2024, come modificata da:

M1 Determinazione dirigenziale n. 368/A1705B/2024 del 14/05/2024, Allegato n. 1

M2 Determinazione dirigenziale n. 523/A1705B/2024 del 01/07/2024, Allegato n. 1

M3 Determinazione dirigenziale n. 625/A1705B/2024 del 31/07/2024, Allegato n. 1

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1.1. DEFINIZIONI.....	4
1.2. FINALITÀ.....	5
1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
1.4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	7
1.5. BENEFICIARI.....	7
1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	7
1.7. DURATA.....	8
1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
1.9. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	8
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	14
2.1. OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO.....	14
2.2. OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA.....	14
2.2.1. Descrizione degli interventi	14
2.2.2. Beneficiari	15
2.2.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	15
2.2.4. Criteri di selezione	17
2.2.5. Impegni di base	18
2.2.6. Impegno aggiuntivo	25
2.2.7. Durata	27
2.2.8. Entità del premio annuale	27
2.2.9. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	27
2.2.10. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	28
2.2.11. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	28
2.3. OPERAZIONE 10.1.5 - TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA.....	29
2.3.1. Descrizione degli interventi	29
2.3.2. Beneficiari	29
2.3.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	29
2.3.4. Criteri di selezione	31
2.3.5. Impegni	33
2.3.6. Durata	37
2.3.7. Entità del premio annuale	37
2.3.8. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	37
2.3.9. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	39
2.3.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	39
2.4. OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO.....	40
2.4.1. Descrizione del tipo di intervento	40
2.4.2. Beneficiari	40
2.4.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	40
2.4.4. Criteri di selezione	41
2.4.5. Impegni	41
2.4.6. Sostituzione e trasferimento capi	43
2.4.7. Durata	43
2.4.8. Entità del premio annuale.....	43
2.4.9. Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	43
2.4.10. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	44
2.5. OPERAZIONE 10.1.9 - GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI.....	45
2.5.1 Descrizione del tipo di intervento.....	45
2.5.2. Beneficiari	45

2.5.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	46
2.5.4. Criteri di selezione	47
2.5.5. Impegni	48
2.5.6. Durata	51
2.5.7. Entità del premio annuale	51
2.5.8. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure	51
2.5.9. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	51
2.5.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	52
2.6. DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI.....	53
2.6.1 Cumulabilità degli aiuti	53
2.6.2. Impegni a particelle fisse o variabili	53
2.6.3. Conversione degli impegni	53
2.6.4. Adeguamento degli impegni	53
2.6.5. Trasferimento dei terreni e degli impegni	54
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO).....	55
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO.....	55
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda	55
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	56
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli	56
3.2.2. Modalità grafica	57
3.3. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.....	58
3.4. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE.....	59
3.5. DOMANDA DI MODIFICA.....	60
3.6. PRESENTAZIONE TARDIVA.....	60
3.7. SUCCESSIVE COMUNICAZIONI.....	61
3.7.1. Revoca parziale o totale	61
3.7.2. Richiesta di correzione di errori palesi	62
3.7.3. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	62
PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE.....	63
4.1. COMPETENZE.....	63
4.2. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	64
4.2.1. Assegnazione dei punteggi	64
4.2.2. Formazione delle graduatorie	64
4.2.3. Gestione delle graduatorie	65
4.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	65
4.3.1. Principi generali dei controlli	65
4.3.2. Controlli amministrativi	66
4.3.3. Controlli in loco	66
4.3.4. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	67
4.3.5. Esiti dei controlli	67
4.3.6. Verbale di istruttoria	69
4.3.7. Chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento	70
4.4. REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	70
4.5. SANZIONI NAZIONALI.....	70
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	71
5.1. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	71
5.2. TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	71
5.3. PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	71
5.4. RIESAMI/RICORSI.....	72
5.5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679.....	73
5.6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	73
5.7. CONTATTI.....	79

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;

altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

Arpea: Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

condizionalità: criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;

domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;

domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;

fascicolo aziendale (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;

SIAP: *sistema informativo agricolo piemontese*, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;

sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC): ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alle misure 10 e 11 previste rispettivamente dall'art. 28 (paragrafi 1-8) e art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;

superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e, f, g, h) ;

superficie determinata: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni non riportate in precedenza si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

1.2. FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2022 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento a questi ultimi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità della misura sono indicate in dettaglio nella trattazione specifica delle operazioni e azioni interessate.

1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le modifiche del PSR della Regione Piemonte relative al periodo transitorio ossia successivo al 2020 sono state approvate dalla Commissione dell'Unione europea mediante la Decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 e nel 2021 e 2022 è stata disposta la presentazione, rispettivamente, di nuovi impegni triennali e biennali, fatte salve alcune eccezioni riferite ad una durata maggiore.

L' articolo 7 del reg. (UE) n. 2020/2220 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: <Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. (...) >

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

Ciò consente ancora nell'anno 2024 di poter fare assumere nuovi impegni per la durata di 1 anno a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 erogabili fino al 31.12.2025.

L'andamento della spesa del PSR 2014-2022 è regolarmente monitorato e per molte misure si sono accertati minori utilizzi di risorse finanziarie derivanti dalla chiusura a saldo dei bandi del PSR 2014-2022, tanto da rendere necessaria una modifica finanziaria del Programma perseguendo l'efficiente gestione dei fondi assegnati che agevoli l'utilizzo prioritario dei fondi cofinanziati, nel rispetto del termine fissato al 31.12.2025, oltre il quale la Commissione UE procede al disimpegno automatico dei fondi dal bilancio europeo (art. 136 del reg. UE n. 1303/2013).

Sono stati accertati minori utilizzi delle risorse per la medesima Misura 10 per euro 9.674.165,00 di spesa pubblica totale e per le Misure 1, 2, 4, 11, 16 per complessivi euro 6.332.180,00 di spesa pubblica totale. Inoltre, possono ancora essere utilizzati importi residuali pari ad euro 567.820,00 dei cosiddetti "trascinamenti", ovvero gli impegni della precedente programmazione del PSR 2007-2013 riportati sulla programmazione del PSR 2014-2020.

La proposta di modifica del PSR è stata notificata alla Commissione europea in data 9 gennaio 2024 ed è stata approvata con Decisione della Commissione UE C(2024)1225 del 20/02/2024.

Mediante la deliberazione n. 13-8260 del 04/03/2023 la Giunta regionale ha autorizzato l'attivazione del presente bando per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) destinando 16.574.165,00 euro di spesa pubblica totale (di cui euro 2.828.215,52 di quota regionale) per nuovi impegni ai sensi delle seguenti operazioni della Misura 10, Sottomisura 10.1: 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (entrambe le azioni), 10.1.8 e 10.1.9.

La ripartizione della dotazione finanziaria tra le operazioni 10.1.3, 10.1.5, 10.1.8 e 10.1.9 è indicata nella tabella seguente, di cui all'Allegato 1 della DGR n. 13-8260 del 04/03/2023:

OPERAZIONE	Spesa pubblica cofinanziata (€)	Quota di cofinanziamento regionale (€) (17,064%)
10.1.3	4.300.000,00	733.752,00
10.1.5	5.124.165,00	874.387,52
10.1.8	3.500.000,00	597.240,00
10.1.9	3.650.000,00	622.836,00
TOTALE	16.574.165,00	2.828.215,52

La deliberazione della Giunta regionale n. 13-8260 del 04/03/2023, inoltre, ha inoltre demandato l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

Per le azioni 2 e 3 dell'Operazione **10.1.3** saranno realizzate graduatorie distinte ripartendo le risorse nel modo seguente: per l'azione 2, euro 645.000,00 di spesa pubblica totale e per l'azione 3, euro 3.655.000,00 di spesa pubblica totale con la possibilità, successivamente alla presentazione delle domande di sostegno, di trasferire le risorse che dovessero risultare eccedenti per un'azione verso l'altra, fino al limite dell'importo richiesto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto.

Non è necessario ripartire le risorse tra le azioni 1 e 2 dell'Operazione **10.1.5** in quanto sarà realizzata un'unica graduatoria in cui sono contenute le domande di entrambe.

La dotazione finanziaria assegnata a ciascuna operazione/azione nell'ambito del presente bando rappresenta la somma utilizzabile nell' **unica annualità di durata** del presente bando.

Per i pagamenti è prevista la seguente suddivisione tra le fonti di finanziamento:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),

- 39,816% a carico dei fondi nazionali,
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

1.4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed entro la scadenza stabilita dallo Stato Italiano in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540 che ha modificato l'articolo 13, par. 1 del reg. (UE) 809/2014.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

1.5. BENEFICIARI

Possono presentare domanda agricoltori o allevatori, associazioni di agricoltori, di allevatori o associazioni miste di agricoltori o allevatori, che assumono volontariamente uno o più impegni agro-climatico-ambientali.

Le imprese che hanno una domanda nello stato ammissibile e finanziabile a valere sull'intervento SRA-ACA14, di cui al bando n. 1 - anno 2023 approvato con D.D. 309 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., non possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sull'Operazione 10.1.8 attivata con il presente bando, con impegno di durata annuale.

Le imprese che hanno una domanda nello stato ammissibile e finanziabile a valere sull'intervento SRA-ACA 08, di cui al bando n. 1 - anno 2023 approvato con D.D. 309 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., non possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sull'Operazione 10.1.9 attivata con il presente bando, con impegno di durata annuale.

Le domande di sostegno ammissibili saranno ordinate in graduatoria e selezionate in base a punteggi modulati per i criteri di selezione che sono stati sottoposti per un aggiornamento al Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte nella consultazione scritta svoltasi dal 19 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 e recepiti con Determinazione 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 di cui al Documento di chiusura della consultazione scritta 19 gennaio – 2 febbraio 2024.

I criteri e i punteggi sono illustrati nella trattazione specifica di ciascuna operazione/azione oggetto del bando.

1.6. OGGETTO DEL SOSTEGNO

La Misura 10, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria.

Gli *aiuti* annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (Unità di Bestiame Adulto) quale compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni. Il regolamento (UE) 1305/2013 (allegato II) indica gli importi annui massimi riconoscibili per ettaro, in

riferimento ai rispettivi utilizzi del suolo, o per unità di bestiame adulto (UBA) ² Per alcuni interventi il PSR prevede in via eccezionale, con l'assenso della Commissione europea, il superamento di tali massimali.

Per operazioni/azioni della Misura 10 fra loro cumulabili, in caso di sovrapposizione sulla stessa superficie di impegni avviati anche in anni precedenti verrà operato l'abbattimento del premio al massimale.

1.7. DURATA

La *durata* degli impegni agro-climatico-ambientali è, di norma, almeno quinquennale. Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE) 2020/2220 per gli impegni assunti a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale un periodo più breve dei cinque anni, in particolare da uno a tre anni.

Gli *impegni relativi al presente bando*, avviati dall'11 novembre 2023 o da avviare dal 15 maggio 2024 e relativi alla campagna 2024, hanno una **durata annuale**.

1.8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. In funzione degli obiettivi ambientali e dei fabbisogni del territorio (aspetti critici da migliorare o situazioni di pregio da tutelare), alcune operazioni sono destinate a specifiche aree o colture.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale.

1.9. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni della sottomisura 10.1 vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che occorre rispettare, in particolare, per poter ricevere integralmente gli aiuti agroambientali. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le eventuali regole basilari considerate "pertinenti" a ciascun impegno e quindi tali da determinare un incremento della penalità in caso di violazione contestuale.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori.³

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di

² I limiti previsti dal reg. (UE) 1305/2013 sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- (>M2) regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;(<M2)
- decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020) recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in materia di condizionalità per gli impegni assunti ai sensi del PSR 2014-2022 ;
- decreto ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- (>M2) decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28/06/2024, prot. n. 0289235 “ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”. (<M2)
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l’atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13 - 1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”.

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

- rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;

b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;

c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e **CGO 3** – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7;

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i. .

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020);

- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'*abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari* (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e *conoscenza dei principi generali della produzione integrata* obbligatoria; *magazzinaggio dei prodotti fitosanitari* in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle *disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici* o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della sottomisura 10.1. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole di base direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni in corso o da intraprendere ai sensi del PSR 2014-2022, si è rilevato che:

- i regolamenti dell'Unione europea nn.1305 e 1306 del 2013 e i regg. UE nn. 640, 808 e 809 del 2014 si applicano ancora alle richieste di pagamento di misure sottoposte al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 31 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2013 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. (UE) 2021/2116 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o sugli animali del PSP soggetti al SIGC, compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità e
- il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 recante <Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale> continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022.

(>M2) Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE)

1306/2013 e dalle relative sanzioni. (<M2)

Il rispetto delle nuove norme in vigore dal 2023 che, oltre al rispetto della condizionalità di cui al Capo I, sezione 2 del reg. (UE) 2021/2115, prevedono il rispetto della condizionalità sociale prevista all'articolo 14 del medesimo regolamento, è obbligatorio anche da parte di beneficiari di Misure/operazioni della programmazione 2014-2022 che aderiscano anche ad interventi del PSP PAC 2023-2027 o ai regimi ecologici (di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115).

La possibilità di adesione a più di un intervento del PSP 2023-2027 o a interventi del PSR 2014-2022 e, nel contempo, del nuovo PSP 2023-2027, ha comportato la regolamentazione delle sovrapposizioni consentite al fine di eliminare il rischio di doppio finanziamento di seguito illustrato. In applicazione del Decreto 550630 del 6.10.2023 approvato dall'Autorità di Gestione nazionale del PSP 2023-2027 in merito alle linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo (ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023), l'Autorità regionale di gestione del CSR 2023-2027 e del PSR 2014-2022 mediante la D.D. 20 novembre 2023, n. 979 ha individuato gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi".

Tali orientamenti influenzeranno l'operazione 10.1.8 nel caso in cui l'interessato aderisca nell'anno successivo anche all'analogo intervento SRA-ACA14 del CSR 2023-2027 in quanto il pagamento verrà ridotto proporzionalmente alla sovrapposizione temporale degli impegni.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO

Il bando ha per oggetto le seguenti operazioni e azioni della sottomisura 10.1, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:

10.1.3/2 Semina su sodo

10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera

10.1.5/1 Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

10.1.5/2 Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

10.1.9 Gestione sostenibile dei pascoli

2.2. OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.2.1. Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare sul territorio regionale, in via prioritaria, le necessità di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e ridurre le emissioni,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica e della biodiversità del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (sequestro di carbonio)
**	**	***	*	***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sulle *focus area* interessate.

Il bando riguarda le seguenti azioni dell'operazione 10.1.3:

- Azione 10.1.3.2: Introduzione delle tecniche di semina su sodo;
- Azione 10.1.3.3: Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale.

2.2.2. Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

2.2.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie aziendale complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere di almeno 1 ettaro.

Azione 2 (Semina su sodo)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo.

Le superfici ammissibili all'aiuto devono essere interessate da almeno un'operazione di semina su sodo di una coltura principale o secondaria nel periodo di impegno (11 novembre 2023 – 10 novembre 2024).

Ai fini del presente bando non verranno riconosciute le operazioni di semina di colture principali effettuate nell'autunno 2023.

I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina.

Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Gli usi del suolo abbinabili all'operazione sono individuati nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura e cibo all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte.

Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Macchinari agricoli del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista (es. seminatrice da sodo per l'azione 2), specificandolo nel campo note.

Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

In caso di ricorso a noleggio o a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno un pre-contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi.

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio).

Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Gli usi del suolo abbinabili all'operazione sono individuati nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura e cibo all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura.

Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" il soggetto che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbia dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco Associati, sia nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Associazioni o Consorzi a cui si aderisce.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili al sostegno le sole superfici oggetto di impegno coltivate a seminativo. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Non sono ammissibili al sostegno le superfici oggetto di una domanda di pagamento per l'anno 2024 a valere sull'Intervento SRA-ACA 06 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte.

2.2.4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione di seguito specificati.

Azione 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Terreni ricadenti nelle <i>aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa</i>	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% 12 punti - tra il 20% e il 50% 6 punti - tra il 5 e il 20% 3 punti
Terreni ricadenti nelle <i>aree a rischio di erosione</i> .	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% 12 punti - tra il 20% e il 50% 6-punti - tra il 5% e il 20% 3 punti
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione</i> .	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno. La verifica si svolge indipendentemente dal titolare del Fascicolo che contiene la particella.	% della superficie oggetto di impegno che soddisfa tale condizione: - più del 50% 2 punti - tra il 20% e il 50% 1 punto
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese: A – che hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 Azione 1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) per la programmazione 2014-2022; B – che non hanno in corso impegni di cui alla lettera A, nel qual caso si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato o hanno una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022. (1)	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi all'operazione 10.1.7/1 e la SAU aziendale: - più del 20%: 15 punti - dal 10% al 20%: 12 punti - tra il 3% e il 10%: 10 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti
		B 3 punti I punteggi di cui alle lettere A e B non sono tra loro cumulabili.
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:		
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi. Si considera la superficie aziendale a seminativi ricadente nel territorio piemontese;		
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti;		
- agli imprenditori più giovani;		
- al sesso meno rappresentato in graduatoria.		

(1) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. Per l'operazione 10.1.7/1 si considera la domanda di pagamento 2024. Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.

Azione 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Terreni ricadenti nelle <i>aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa</i>	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% 12 punti - tra il 20% e il 50% 6 punti - tra il 5% e il 20% 3 punti
Terreni ricadenti nelle <i>aree a rischio di erosione</i> .	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50% 12 punti - tra il 20% e il 50% 6 punti - tra il 5% e il 20% 3 punti
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione</i> .	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno. La verifica si svolge indipendentemente dal titolare del Fascicolo che contiene la particella.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tale caso: - più del 50% 3 punti - tra il 20% e il 50% 2 punti - tra il 5% e il 20% 1 punto
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese: A – che hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 Azione 1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) per la programmazione 2014-2022; B – che non hanno in corso impegni di cui alla lettera A, nel qual caso si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato o hanno una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022. (1)	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi all'operazione 10.1.7 Azione 1 e la SAU aziendale: - più del 20%: 15 punti - dal 10% al 20%: 12 punti - tra il 3% e il 10%: 10 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti B 3 punti I punteggi di cui alle lettere A e B non sono tra loro cumulabili.
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale. Si considera la superficie aziendale a seminativi ricadente nel territorio piemontese; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti; - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria.		

(1) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. Per l'operazione 10.1.7/1 si considera la domanda di pagamento 2024.

2.2.5. Impegni di base

Le azioni oggetto del bando prevedono i seguenti impegni di base.

Azione 10.1.3/2: Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande. Nel periodo di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari da sovescio). La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva. La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel periodo di impegno si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari da sovescio). Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2 Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature. Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</p>	
<p>Impegno 3 Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching). Dopo il raccolto sia delle colture principali, sia delle colture secondarie, le stoppie e i residui colturali, anche trinciati, dovranno essere lasciati in campo fino alla semina della coltura successiva. In caso di asportazione di paglie e stocchi, i residui colturali rimasti e l'inerbimento spontaneo devono garantire la copertura del terreno fino alla semina della coltura successiva.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione: I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 10 novembre. Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo</p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo). Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</p>	
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di semina di una coltura principale o secondaria durante l'annualità di impegno (11/11/2023 - 10/11/2024).</p> <p>Le comunicazioni di avvio delle operazioni di semina – per i beneficiari titolari di una domanda di pagamento per l'anno 2023 a valere sulla medesima azione (derivante da una domanda di sostegno presentata nel 2018, 2021 o 2022) – dovranno essere trasmesse su tale domanda, fino alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno a valere sul presente bando. Dopo la presentazione della domanda di sostegno, le comunicazioni di avvio delle operazioni di semina andranno presentate sulla nuova domanda.</p> <p>Per i nuovi beneficiari (non già titolari di una domanda di pagamento nel 2023 a valere sulla medesima azione) l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle semine su sodo inizia dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le semine effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2023) e la presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa insieme con la relativa documentazione.</p>	Non pertinenti
<p>Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro fino al 31/12/2025. Per ciascuna coltura (principale, secondaria e intercalare da sovescio) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta/disattivazione, anche qualora</p>	Non pertinenti

<p>siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</p> <p>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</p>	
<p>Impegno 8</p> <p>In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda fino al 31/12/2025 la relativa documentazione.</p> <p>Vanno allegati alla domanda di sostegno e conservati i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</p> <p>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata), devono essere trasmesse all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa.</p>	<p>Non pertinenti</p>

Azione 10.1.3/3: Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1</p> <p>Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p>Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso fra l'11 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 potranno essere riferite al 2024, purchè tali distribuzioni non siano state oggetto di "Comunicazione di avvio operazioni in campo" per la medesima Azione riferita o alla domanda di pagamento di cui alla D.D. 44 del 19/01/2023 e ss.mm.ii. o alla domanda per il prolungamento di un anno degli impegni completati nel 2022, di cui alla D.D. 85 del 05/02/2023 e ss.mm.ii.</p> <p>Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2024 potranno essere riferite solo all'anno di impegno 2024.</p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>

<p>Non verranno concesse deroghe per distribuzioni da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2024 (e valevoli per l'anno di impegno 2024), al fine di evitare sovrapposizioni con il nuovo Piano Strategico Nazionale 2023-2027.</p> <p>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo).</p> <p>Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.</p> <p>La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda fino al 31/12/2025 e deve essere trasmessa all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa.</p> <p>In caso di assenza di documentazione valida ai fini fiscali, devono essere conservati in azienda i documenti di trasporto così come previsto dall'Allegato III, lettera b) del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.</p> <p>Inoltre, i quantitativi acquisiti devono corrispondere a quanto riportato nella Comunicazione di utilizzo agronomico, di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, del cedente.</p>	
<p>Impegno 2</p> <p>Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.</p> <p>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dai Disciplinari regionali di produzione intergrata. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali</p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno.</p>

<p>risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</p>	
<p>Impegno 3 In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p>Condizionalità: non previsto. Altri: non pertinenti.</p>
<p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione: i terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Se la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino o una coltura da sovescio. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 10 novembre. Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo). L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti (fruttiferi e vite)</p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica. Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una</p>	<p>Non previsti</p>

<p>comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche, riferita all'annualità di impegno (11/11/2023 - 10/11/2024).</p> <p>Le comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche – per i beneficiari titolari di una domanda di pagamento per l'anno 2023 a valere sulla medesima azione (derivante da una domanda di sostegno presentata nel 2018, 2021 o 2022) – dovranno essere trasmesse su tale domanda, fino alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno a valere sul presente bando.</p> <p>Dopo la presentazione della domanda di sostegno, le comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione andranno presentate sulla nuova domanda.</p> <p>Per i nuovi beneficiari (non già titolari di una domanda di pagamento nel 2023 a valere sulla medesima azione) l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle distribuzioni inizia dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2023) e la presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa, insieme con la relativa documentazione.</p>	
<p>Impegno 7</p> <p>Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro fino al 31/12/2025.</p> <p>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, va annotata anche la sommersione qualora attuata a seguito della distribuzione della matrice organica.</p> <p>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</p> <p>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno.</p>
<p>Impegno 8</p> <p>In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda fino al 31/12/2025 la relativa documentazione.</p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende</p>

che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno.

Le due azioni oggetto del bando sono fra loro cumulabili.

2.2.6. Impegno aggiuntivo

In aggiunta agli impegni di base, sia per l'azione 2, sia per l'azione 3, può essere assunto l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.																		
<p>Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato nell'anno di applicazione degli impegni di base. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. L'insediamento della coltura e la copertura del suolo devono essere ottenuti già entro l'autunno. Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Quantità minima di seme kg/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Graminacee</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Segale</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Avena strigosa</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Loiessa</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td><i>Leguminose</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veccia vellutata (V. villosa)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Trifoglio incarnato</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Favino</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Quantità minima di seme kg/ha	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Segale	120	Avena strigosa	70	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata (V. villosa)	50	Trifoglio incarnato	30	Favino	180	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>
Specie	Quantità minima di seme kg/ha																		
<i>Graminacee</i>																			
Frumento, Triticale, Orzo, Segale	120																		
Avena strigosa	70																		
Loiessa	20																		
<i>Leguminose</i>																			
Veccia vellutata (V. villosa)	50																		
Trifoglio incarnato	30																		
Favino	180																		

<i>Crucifere</i>	
Colza da foraggio	10

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Nel caso di utilizzo di essenze in purezza diverse da quelle elencate nella tabella sopra riportata o di miscugli preconfezionati, il beneficiario dovrà utilizzare la quantità di seme ad ettaro indicata dal produttore e - oltre alle fatture di acquisto delle sementi – dovrà conservare per tutto il periodo di impegno le schede tecniche delle essenze o dei miscugli utilizzati, chiaramente riconducibili alla descrizione riportata in fattura.

La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Se l'impegno facoltativo viene assunto su superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

L'impegno si protrae nella campagna successiva, poiché l'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al **20 marzo 2025**.

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di sostegno e pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31 dicembre mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n.

809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.2.7. Durata

Per le domande oggetto del presente bando la durata degli impegni è **annuale** e decorre dall'**11 novembre 2023**.

Se viene attuato l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-invernali da sovescio", l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

2.2.8. Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo annuale del sostegno è quantificato come segue:

- Azione 10.1.3.2: 280 euro/ha
- Azione 10.1.3.3:
 - Ammendanti compostati: colture erbacee 260 euro/ha; colture arboree 180 euro/ha;
 - Matrici diverse dagli ammendanti compostati: colture erbacee 300 euro/ha; colture arboree 180 euro/ha.

Impegno facoltativo

Impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro/ha.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II⁴ del reg. (UE) 1305/2013. I massimali di riferimento sono indicati per ciascuna coltura nella matrice che sul sito regionale riporta gli abbinamenti alle operazioni della misura 10.

2.2.9. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

MISURE / OPERAZIONI			10.1.3.2 Semina su sodo	10.1.3.3 Apporto matrici organiche	IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio
10.1.3	AZIONI	Semina su sodo		C	C
		Apporto di matrici organiche	C		C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio				
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti			
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato			C
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C		C
10.1.7		Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema			
10.1.8		Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono			
10.1.9		Gestione eco compatibile dei pascoli			
11		Agricoltura biologica			
13.1.1		Indennità compensativa	C	C	C

C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, con impegni in corso, non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

⁴ Gli importi annui massimi sono: 600€/ha per colture annuali; 900 €/ha per colture perenni specializzate; 450 €/ha per altri usi della terra.

2.2.10. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di sostegno di cui al presente bando possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

I beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

	ECOSCHEMI			Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione																	
	ECO-3	ECO-4	ECO-5	SRA01	SRA03		SRA04	SRA05		SRA06	SRA13		SRA22					SRA24			
					az. 1	az. 2		az. 1	az. 1	az. 2	az. 1	az. 2.1	az. 2.2	I_AGG Stoppie	I_AGG Somm.	I_AGG Cont. arg.	az. 1	az. 2	az. 3		
10.1.3/2 introduzione delle tecniche di semina su sodo		X solo per aziende zootecniche								X						X	X	X	X	X	X
10.1.3/3 apporto di matrici organiche	X	X	X solo arborre	X		X		X	X				X	X		X	X	X	X	X	X
10.1.3 impegno aggiuntivo erbaio da sovescio autunno vernino		X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

(X = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi.

2.2.11. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, nonché il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.3. OPERAZIONE 10.1.5 - TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

2.3.1. Descrizione degli interventi

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purché di origine aziendale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2016/2284/UE e dal D. lgs. di recepimento n. 81 del 30 maggio 2018, e aumenta l'efficienza d'uso dei fertilizzanti mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendone l'impatto odorigeno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**		***	

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto imposti dalle normative vigenti.

Il bando riguarda entrambe le azioni dell'operazione 10.1.5:

Azione 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Azione 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande.

2.3.2. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

2.3.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Le superfici ammissibili all'aiuto devono essere interessate da almeno un'operazione di distribuzione nel periodo di impegno (11 novembre 2023 – 10 novembre 2024).

Ai fini del presente bando non verranno riconosciute le operazioni di distribuzione effettuate in presemina nell'autunno 2023.

Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, in termini di Comunicazione di utilizzo agronomico, stoccaggio e superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale.

Tali condizioni di ammissibilità sono state verificate nel modo seguente:

- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di utilizzo agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, in base alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015). Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.

La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro.

La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in tonnellate, diviso 50 (dose media in t/ha utilizzata per il calcolo del premio). Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Il materiale non palabile di origine aziendale non può essere costituito esclusivamente da "colaticcio" e "altre acque aziendali".

Le tecniche di interrimento immediato o distribuzione sottocotico/rasoterra in bande non devono essere già state prescritte al richiedente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico.

Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007 e s.m.i..

La verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti nell'ultima validazione del Fascicolo con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Qualora dalla verifica di cui sopra risultino presenti in fascicolo superfici concesse in asservimento a terzi e richieste a premio, supportate da documenti in corso di validità caricati sul fascicolo dell'azienda che dichiara tali superfici in asservimento, non verranno accettate successive dichiarazioni circa la non sussistenza o un termine di durata diverso da quello riportato sul documento originario per l'asservimento.

In questi casi, tenuto conto della superficie interessata, si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acconto.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarata una Macchina operatrice/Attrezzatura dotata di sistema per la distribuzione interrata/sottocotico/rasoterra in bande nella sez. Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa e, in quest'ultimo caso, che sia allegata anche una dichiarazione di disponibilità d'uso da parte dell'azienda socia.

In caso di ricorso a noleggio o a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno un pre-contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di noleggio o servizi.

Le due azioni possono essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

Azione 10.1.5/1

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella "Abbinabilità degli usi del suolo alla misura 10" disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura e cibo all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali> .

Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche, i prati avvicendati e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo).

Azione 10.1.5/2.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), come definite nella tabella "Abbinabilità degli usi del suolo alla misura 10" disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura e cibo all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali> .

Sono comunque escluse le superfici con leguminose in purezza.

2.3.4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione di seguito specificati. Rispetto ai criteri adottati in occasione del precedente bando, sono previste alcune variazioni evidenziate nella tabella seguente. La loro applicazione è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.

Azione 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato		
Azione 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Terreni ricadenti nei territori oggetto della Procedura d'Infrazione 2014/2147	Zone di intervento prioritario definite da Piani regionali di <i>qualità dell'aria</i> : priorità ai comuni classificati IT0118, IT0119 e IT0120 (allegato 1 alla D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 24-903)	% della SOI ricadente in tali aree: - > 20% e fino al 50%: 3 punti - > 50% e fino a 80%: 6 punti - > 80%: 9 punti
Imprese aderenti all'operazione 4.1.3 o all'intervento SRD02 – A	Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno una domanda di sostegno: A - a valere sull'Operazione 4.1.3 (Investimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera) - Bando 2022 nello stato "ammessa a finanziamento totale o parziale" o, in alternativa, B - a valere sull'intervento SRD02 – A (Mitigazione dei cambiamenti climatici) Bando SRD02A/1/2023 nello stato "potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria", alla data di elaborazione della graduatoria. (1)	A: 6 punti B: 4 punti I punti A e B non sono cumulabili tra loro
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese: A – che hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 Azione 1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) per la programmazione 2014-2022; B – che non hanno in corso impegni di cui alla lettera A, nel qual caso si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato o hanno una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), per la programmazione 2014-2022. (2)	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi all'operazione 10.1.7 Azione 1 e la SAU aziendale: - più del 20%: 12 punti - dal 10% al 20%: 9 punti - tra il 3% e il 10%: 6 punti - tra 1% e 3%: 3 punti - tra 0,5% e 1%: 1 punto B: 3 punti I punteggi di cui alle lettere A e B non sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:

- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU. Si considera la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese;
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti;
- agli imprenditori più giovani;
- al sesso meno rappresentato in graduatoria.

(1) non si considerano le domande 4.1.3 o SRD02-A oggetto di rinuncia o di revoca totale.

(2) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. Per l'operazione 10.1.7/1 si considera la domanda di pagamento 2024. Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.

2.3.5. Impegni

Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato. Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in post-raccolta, devono rispettare le modalità su indicate. Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, colaticcio e altre acque aziendali se rappresentano gli unici materiali non palabili di origine aziendale, acque reflue). Per la distribuzione non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione rasoterra o tramite piatto deviatore, nemmeno qualora alla distribuzione segua un'immediata lavorazione del terreno.</p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interrimento entro 24 h dalla distribuzione. Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p>Impegno 2 Non utilizzare fanghi di depurazione: i terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi uso fertilizzanti: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 3 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati</p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.</p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui, riferita all'annualità di impegno (11/11/2023 - 10/11/2024).</p> <p>Le comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui – per i beneficiari titolari di una domanda di pagamento per l'anno 2023 a valere sulla medesima azione (derivante da una domanda di sostegno presentata nel 2021) – dovranno essere trasmesse su tale domanda, fino alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno a valere sul presente bando.</p> <p>Dopo la presentazione della domanda di sostegno, le comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione andranno presentate sulla nuova domanda.</p> <p>Per i nuovi beneficiari (non già titolari di una domanda di pagamento nel 2023 a valere sulla medesima azione) l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione dei reflui inizia dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2023) e la presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa, insieme con la relativa documentazione.</p>	
<p>Impegno 4 Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro fino al 31/12/2025.</p> <p>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio lavorazioni del terreno, semine, trattamenti, irrigazioni e raccolta.</p> <p>La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno.</p>
<p>Impegno 5 In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda fino al 31/12/2025 la relativa documentazione Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali de-</p>	

<p>vono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</p>	
---	--

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), ovvero una macchina attrezzata per la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 – semina su sodo).</p> <p>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in copertura, devono rispettare le modalità su indicate.</p> <p>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, colaticcio e altre acque aziendali se rappresentano gli unici materiali non palabili di origine aziendale, acque reflue). Per la distribuzione rasoterra in bande sono ammesse solo macchine con sistemi che depositano il refluo vicino al terreno, tramite calate opportunamente posizionate nella larghezza di lavoro così da creare aree di bagnatura del suolo tra loro separate.</p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.</p>
<p>Impegno 2 Non utilizzare fanghi di depurazione: I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 3 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel</p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.</p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui, riferita all'annualità di impegno (11/11/2023 - 10/11/2024).</p> <p>Le comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione dei reflui – per i beneficiari titolari di una domanda di pagamento per l'anno 2023 a valere sulla medesima azione (derivante da una domanda di sostegno presentata nel 2021) – dovranno essere trasmesse su tale domanda, fino alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno a valere sul presente bando.</p> <p>Dopo la presentazione della domanda di sostegno, le comunicazioni di avvio delle operazioni di distribuzione andranno presentate sulla nuova domanda.</p> <p>Per i nuovi beneficiari (non già titolari di una domanda di pagamento nel 2023 a valere sulla medesima azione) l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle operazioni di distribuzione dei reflui inizia dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2023) e la presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa, insieme con la relativa documentazione.</p>	
<p>Impegno 4 Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro fino al 31/12/2025.</p> <p>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio trattamenti, irrigazioni, raccolta. La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno.</p>
<p>Impegno 5</p>	

In caso di ricorso a noleggio o contoterzisti, conservare in azienda fino al 31/12/2025 la relativa documentazione. Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).	
---	--

2.3.6. Durata

La durata degli impegni è **annuale** e decorre dal 11 novembre 2023.

2.3.7. Entità del premio annuale

Azione 10.1.5.1 (Distribuzione tramite interrimento immediato): 300 euro/ettaro.

Azione 10.1.5.2 (Distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II⁵ del reg. (UE) 1305/2013. I massimali di riferimento sono indicati per ciascuna coltura nella matrice che sul sito regionale riporta gli abbinamenti alle operazioni della misura 10.

2.3.8. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli impegni delle due azioni sono fra loro compatibili a livello aziendale, ma non cumulabili sulla stessa superficie perché applicabili a colture differenti.

Nella tabella seguente sono indicati i casi di cumulabilità con gli aiuti di altri interventi della misura 10 e delle misure 11 e 13. I rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari:

In particolare, le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/1 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione); le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/2 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo)⁶.

MISURE / OPERAZIONI			10.1.5 TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISIONI	
			10.1.5.1 Interrimento immediato di effluenti	10.1.5.2 Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C	
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato		
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		
10.1.7		Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema		

⁵ Gli importi massimi sono: 600 €/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

⁶ Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

10.1.8	Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono			
10.1.9	Gestione eco compatibile dei pascoli			
11	11.1.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C (*)	C (*)
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C	C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C

C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, con impegni in corso, non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

(*) Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi all'Allegato II del reg. UE 2021/1165 di esecuzione dell' art. 24 del reg. UE 2018/848.

2.3.9. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di sostegno di cui al presente bando possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

I beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

	ECOSCHEMI			Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione							
	ECO-2	ECO-3	ECO-4	SRA01	SRA03		SRA06	SRA24			SRA29
					az. 1	az. 2	az. 1	az. 1	az. 2	az. 3	
10.1.5/1 iniezione o interrimento immediato	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X (*)
10.1.5/2 distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X (*)

(X = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

(*) Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi all'Allegato II del reg. UE 2021/1165 di esecuzione dell' art. 24 del reg. UE 2018/848.

Per gli Ecoschemi e gli Interventi a superficie del CSR 2023-2027 non riportati in tabella non è prevista cumulabilità sulla medesima superficie

Allo scopo di assicurare la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi."

2.3.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, nonché il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.4. OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

2.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

2.4.2. Beneficiari

Allevatori singoli o associati, iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per un anno agli impegni previsti dall'operazione.

Non sono ammissibili domande di sostegno relative ad imprese con domande a valere sull'Intervento SRA-ACA 14 di cui al bando n. 1 - anno 2023 approvato con D.D. 309 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii. ammissibili e finanziabili.

2.4.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa
BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
BOVINA	Bruna Linea Carne o Bruna originaria
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltassasi

OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Roccoverano
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico. Le schede descrittive delle razze interessate sono disponibili sul sito web regionale nell'ambito del testo vigente del PSR, da cui può essere scaricato l'allegato 10 "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10":

www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020

Il beneficiario deve fornire la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dal competente Ente Selezionatore corredata da *file* con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e/o 0,30 UBA nel caso di razze ovine o caprine.

2.4.4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.	Priorità rispetto alla specie allevata	5 punti per la specie caprina (1)
		5 punti per la specie ovina (1)
		3 punti per la specie bovina (1)

(1) In caso di più specie i punti si sommano.

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:

- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti;
- agli imprenditori più giovani;
- al sesso meno rappresentato in graduatoria.

2.4.5. Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici ufficialmente riconosciuti dal Masaf.</p>	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg. (CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici. Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>
<p>Mantenere in allevamento nel corso del periodo di impegno un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale. (1)</p>	<p>Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg. (CE) 1760/2000) CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004) CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>

(1) Per "mantenere" si intende che il beneficiario deve detenere nella propria azienda i capi oggetto di impegno.

Il mantenimento dei capi nell'arco dell'annualità di impegno viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte nel pertinente paragrafo della Parte III.

2.4.6. Sostituzione e trasferimento capi

Le sostituzioni di capi durante l'anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (p.es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico.

L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, tramite l'apposita sezione nell'applicativo.

Viene richiesto di fornire in domanda:

- il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dalla competente Associazione di razza nazionale e corredata da *file* con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

In caso di predazione da canidi, in presenza di certificato di accertamento dell'ASL competente, non saranno applicate le penalità e il premio sarà calcolato sulla base del numero e delle tipologie di capi presenti in azienda al momento della liquidazione del premio per l'annualità interessata.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo di azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura di un altro allevamento in capo al subentrante che continui gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

2.4.7. Durata

La durata degli impegni è **annuale** e decorre dal 15 maggio 2024.

2.4.8. Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto:

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga all'importo massimo previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 ⁷, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

2.4.9. Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.3.1 "Tecniche di minima lavorazione", 10.1.5.1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato", 10.1.5.2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande", 10.1.9 "Gestione

⁷ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 individua come importo annuale massimo 200€ per UBA e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati, tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

eco-sostenibile dei pascoli”, Misura 11 “Produzione biologica”, Misura 13.1.1. “Indennità compensativa nelle zone montane”.

2.4.10. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di sostegno di cui al presente bando possono aderire a specifici interventi previsti dal Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSP), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del PSP 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

I beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

Allo scopo di assicurare che non siano duplicati i pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con Determinazione n. 979 del 23/11/2023 dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 sono stati approvati gli “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l’esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi”.

Dall’analisi e dalle conclusioni degli Orientamenti ne deriva che l’Operazione 10.1.8 è compatibile con ECOSHEMA 1, Livello 1 e Livello 2 e con SRA30.

Per quanto riguarda, invece, il rischio di doppio finanziamento con l’intervento SRA-ACA14 gli Orientamenti prevedono quanto segue:

“Considerato che il periodo di impegno del nuovo PSN - per il sostegno degli interventi a superficie o a capo - è riferito agli anni solari, i beneficiari dell’Operazione 10.1.8 (che prevede quale data di fine impegno il 14 maggio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda) in caso di adesione alla SRA-ACA14 – “Allevatori custodi dell’agrobiodiversità” del PSN nello stesso anno in cui terminano gli impegni a valere sull’attuale PSR 2014-2022, subiranno, nel primo anno di adesione all’ACA in oggetto, una parziale riduzione del premio (in modo proporzionale al numero di giorni di impegno) a parità di razza e in riferimento ai capi oggetto degli impegni del PSR 2014-2022, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento per i mesi di sovrapposizione degli impegni e del pagamento. E’ prevista una riduzione del valore del pagamento proporzionale rispetto al periodo di impegno sovrapponibile; considerato che quanto calcolato dalla Regione Piemonte non si discosta dalle indicazioni delle linee guida del Ministero, si adotta la percentuale in esse riportata, ovvero una riduzione del 37,5%.”

2.5. OPERAZIONE 10.1.9 - GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

2.5.1 Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità.

L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
**		***		**

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

2.5.2. Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per un anno agli impegni previsti dall'operazione.

Non sono ammissibili domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative ad imprese con domande a valere sull'Intervento SRA-ACA 08 di cui al bando n. 1 - anno 2023 approvato con D.D. 309 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii..

2.5.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni ⁸:

- l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;
- la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La verifica di tale criterio di ammissibilità è fatta al momento di presentazione della domanda in base ai dati dichiarati dal beneficiario e nel corso dell'istruttoria per il pagamento tramite i dati riportati sui modelli 7.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto:

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare della domanda ovvero da personale dell'azienda (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione).

Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto dalla presente operazione, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013. La verifica di tale criterio di ammissibilità verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria in base ai dati reali riportati sui modelli 7.

La superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo e mantenuta per tutto il periodo di impegno.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300 € per azienda.

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) per i capi in affido provenienti da allevamenti fuori Regione;
- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) delle aziende che pascolano sul territorio piemontese e risultano iscritte all'anagrafe agricola regionale, ma che hanno la sede aziendale in altra Regione;
- per attestare l'effettiva monticazione dei capi è richiesta la trasmissione del Modello 7 (debitamente timbrato dal Comune sede del pascolo e con relativo elenco dei capi monticati) tramite la piattaforma informatica SIAP, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione;

⁸ Ai sensi dell'art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione

- in caso di monticazione successiva alla data di chiusura del bando, il modello 7 deve essere comunque trasmesso entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione dichiarata in domanda, qualora non venga effettuata tale trasmissione la domanda non sarà ammissibile;
- per il pascolo intracomunale occorre presentare il modello 7 per “pascolo intracomunale” oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile previsto per il bando 2016) entro i termini indicati in precedenza per il modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIAP.

Per le domande **ammissibili e finanziabili**, il beneficiario dovrà fornire anche la seguente documentazione:

- modello 7 di demonticazione per attestare la data della stessa. Il documento deve essere trasmesso tramite la piattaforma SIAP, entro 15 giorni dall'evento e comunque entro la data di avvio del procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

2.5.4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.	1 - Zone prioritarie a livello ambientale	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come “interne ad aree protette” ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o “interne ad aree Natura 2000”: - per più del 25% e fino al 50%: 3 punti - per più del 50%: 6 punti
		Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come “interne alle ZVN”: - per più del 25% e fino al 50%: 2 punti; - per più del 50%: 4 punti.
	2- Appartenenza sede aziendale (UTE principale) alle zone rurali individuate nella parte generale del PSR (1)	4 punti per la zona A - Aree urbane e periurbane
		5 punti per la zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva
		2 punti per la zona C - Aree rurali intermedie
5 punti per la zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo		
3- Zone altimetriche (2)	5 punti per le superfici a pascolo	

		localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in pianura

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:

- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti;
- agli imprenditori più giovani;
- al sesso meno rappresentato in graduatoria.

(1) Per determinare l'UTE principale viene verificato su quale UTE risiede la maggior parte delle UBA dichiarate nel quadro "Dati pascolamento" della domanda e che sono oggetto di impegno. Tale dato viene verificato mediante il Fascicolo di Anagrafe, poiché ogni allevamento è collegato ad una UTE. Dalla UTE a cui sono collegate la maggior parte delle UBA si risale al Comune per stabilire in quale Area PSR si trova.

Se il Comune della UTE risulta fuori Piemonte non vengono assegnati punti.

Per la determinazione delle UTE non si considerano gli allevamenti dichiarati sempre nel quadro "Dati pascolamento" in monticazione di altre aziende.

(2) Il punteggio, per ciascuna zona altimetrica, viene assegnato se la superficie oggetto di impegno ricade per più del 25% in tale zona, con l'assegnazione anche più di una volta, come illustrato nell'esempio seguente.

Es. se la superficie oggetto di impegno ricade per più del 25% sia in montagna, sia in collina, sia in pianura, si assegnano 5 + 3 + 3 punti, quindi 11 punti totali.

2.5.5. Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 - Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria/gregge fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.</p> <p>Impegno 2 - Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.</p>	<p>Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti: D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.</p> <p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 3 - Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni</p>	<p>Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p>Impegno 4 - Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. Il punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.</p>
<p>Impegno 5 - Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri</p>	<p>Non pertinente</p>
<p>Impegno 6 - Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale</p>	<p>Condizionalità CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.</p> <p>Requisiti minimi: Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.</p> <p>Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. Il punto 1) regime di fertilizzazione.</p>
<p>Impegno 7 - Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente</p>	<p>Condizionalità: BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013</p> <p>Attività minima: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività</p>

	minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.
Impegno 8 - Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)	Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.
Impegno 9 (eventuale) - Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione	Non pertinente

2.5.6. Durata

La durata degli impegni è **annuale** e decorre dal 15 maggio 2024.

2.5.7. Entità del premio annuale

I premi annuali, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

2.5.8. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 "Indennità compensativa nelle zone montane". E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA)".

2.5.9. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di sostegno di cui al presente bando possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

I beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

Allo scopo di assicurare che non siano duplicati i pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con Determinazione n. 979 del 23/11/2023 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

Dall'analisi e dalle conclusioni degli Orientamenti ne deriva che l'Operazione 10.1.9 è compatibile con SRA-ACA17.

Per quanto riguarda, invece, il rischio di doppio finanziamento con l'intervento analogo SRA-ACA8 del CSR 2023-2027 gli "Orientamenti" non hanno riscontrato sovracompensazioni in quanto non si verifica sovrapposizione temporale degli impegni.

Pertanto, non vengono applicate riduzioni del pagamento qualora dal primo gennaio 2025 il beneficiario dell'operazione 10.1.9 di cui al presente bando aderisca alla SRA-ACA 8 del CSR 2023-2027.

2.5.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, il trasferimento di terreni oggetto di impegno nell'arco dell'anno di impegno.

2.6. DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.6.1 Cumulabilità degli aiuti

Il sostegno può essere cumulato su una stessa superficie tra varie operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁹. Nella trattazione di ciascuna operazione sono specificati i casi di cumulabilità ammessi dal PSR, fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

E' ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi, per le operazioni che li prevedono.

2.6.2. Impegni a particelle fisse o variabili

Trattandosi di un bando di durata annuale, non rileva se l'impegno di base o facoltativo sia vincolato ad appezzamenti fissi o variabili.

2.6.3. Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione/azione o misura del PSR, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2024 non si autorizza alcuna conversione degli impegni in corso.

2.6.4. Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'adeguamento di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere giustificato da significativi benefici ambientali. Nei casi consentiti, può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già ricevuti.

L'adeguamento può assumere la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Gli adeguamenti saranno autorizzati, se del caso, dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2024 non si autorizza alcun adeguamento degli impegni in corso.

⁹ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'adeguamento potrà essere subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

2.6.5. Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante l'annualità di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno relativo alla parte di azienda ceduta sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Per poter aderire a una o più operazioni/azioni nell'ambito del bando, è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti *una domanda di sostegno* che costituisce anche *domanda di pagamento*.

La domanda è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in più territori provinciali, in quanto la struttura competente all'istruttoria è il Settore regionale A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

Si invita a valutare, in fase di presentazione della domanda, la scelta dell'operazione/azione oggetto di impegno, in funzione della situazione aziendale.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di sostegno/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Essi sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/centri-assistenza-agricola-cao>

- rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe",

pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

La compilazione di una domanda mediante il sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) consente di selezionare una o più operazioni/azioni della misura 10. In corrispondenza delle selezioni effettuate, la procedura propone i modelli informatici che contengono le dichiarazioni e gli impegni da sottoscrivere. E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con il reg. 1306/2013 e s.m.i., con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno¹.

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'operazione /azione di cui trattasi.

Sottoscrivendo la domanda i richiedenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, (cfr il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679*).

Con la presentazione delle domanda di sostegno i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie.

3.2.2. Modalità grafica

L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con decisione di esecuzione C(2018) del 17.05.2018, la Commissione Europea ha autorizzato l'Italia, con altri Stati membri, a conseguire gradualmente a tale obiettivo; a decorrere dall'anno di domanda 2020 tutti i beneficiari devono utilizzare il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve

verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzia uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

Piano di coltivazione grafico

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

3.3. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Programma Sviluppo Rurale 2014-2022", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i

soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Programma Sviluppo Rurale 2014-2022", nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento "PSR 2014-2022 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - Sottomisura 10.1: Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2024".

In caso di compilazione tramite CAA, quest'ultimo garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA può prendere visione in qualsiasi momento della propria domanda mediante lo stesso CAA oppure utilizzando le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line "PSR 2014-2022" consente di conoscere autonomamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non costituisce prova di presentazione della domanda.

3.4. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Come indicato nella Parte I, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 13, par. 1 del reg. (UE) 809/2014 s.m.i.

E' vigente il Decreto del Ministero per l'agricoltura, la sovranità alimentare e foreste (Masaf) n.0147385 del 9.03.2023 che all'art. 7 fissa tale termine al **15 maggio** per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale sia per gli interventi del titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115, che per gli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

L'articolo 12 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. *Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione* stabilisce, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), che se il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

(>M1) (>M2) (>M3) Con D.M. del 29 luglio 2024 prot. n. 0341205, per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al **30 agosto 2024**.> (<M1) (<M2) (<M3)

3.5. DOMANDA DI MODIFICA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Anche le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica ammissibili sono quelle previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

Potranno essere accettate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

(>M1) (>M2) (>M3) Ai sensi del D.M. del 29 luglio 2024, prot. n. 0341205, è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del **30 agosto 2024**. (<M1) (<M2) (<M3)

Il richiedente, come detto, può modificare o aumentare le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 10 siano rispettati. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. Nel caso in cui vengano presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze.

3.6. PRESENTAZIONE TARDIVA

(>M1) (>M2) (>M3) Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 30 agosto 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 30 agosto 2024 e, quindi, fino al 24 settembre 2024. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 agosto 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di

presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs.17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 30 agosto 2024, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 24 settembre 2024 sono irricevibili, ai sensi del D.M. del 29 luglio 2024 prot. n. 0341205.(<M1) (<M2) (<M3)

3.7. SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedano di intervenire sulla domanda stessa mediante comunicazioni riguardanti:

- la revoca parziale o totale della domanda o la rinuncia totale,
- errori palesi compiuti nella compilazione,
- cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

3.7.1. Revoca parziale o totale

Il richiedente può ritirare la domanda del tutto o solo in parte, riducendone la superficie. La comunicazione **di revoca parziale o totale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già comunicato al richiedente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo l'interessato è stato informato del riscontro di inadempienze o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi;
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUAA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro. Essa viene presentata attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di **rinuncia totale**. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.7.2. Richiesta di correzione di errori palesi

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti.

La comunicazione deve avvenire attraverso PEC al Settore competente.

A titolo esemplificativo, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria e il mancato inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni nella domanda di sostegno o in una domanda di modifica presentata in sostituzione della domanda di sostegno.

In ogni caso per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese, a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

3.7.3. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali da impedire la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie, ulteriori tipi di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura e cibo.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

4.1. COMPETENZE

La **Regione Piemonte** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98.

La Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1705B (Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Ai sensi del provvedimento di organizzazione e di revisione delle competenze (D.G.R. n. 11-1409 dell' 11/05/2015, come modificata dalla DGR n. 20-6838 dell' 11 maggio 2018) la Direzione regionale Agricoltura e cibo – Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) è competente della gestione delle misure agroambientali ed in particolare svolge le seguenti funzioni, ad esso delegate in base a convenzioni stipulate con l' ARPEA:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria, del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, il Settore A1713C predisporre gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propone all'ARPEA per il pagamento.

L'**ARPEA** (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento, indicate in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il **CSI-Piemonte** fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

4.2. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

4.2.1. Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascuna operazione/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici o importi minimi.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che privilegiano zone prioritarie per valori o criticità ambientali, sottoposti per un aggiornamento alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 svoltasi dal 19 gennaio al 2 febbraio 2024 e recepiti dalla Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile con DD 118/A1705B/2024 del 15.02.2024 che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascuna operazione/azione nella Parte II del bando.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni - compresa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto - presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione "Altre informazioni" dell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte.

4.2.2. Formazione delle graduatorie

La Direzione regionale Agricoltura e cibo prenderà atto dei punteggi (elaborazione effettuata tramite il sistema informativo) e della collocazione delle domande in ordine secondo il paragrafo precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni operazione/azione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle operazioni/azioni (Parte II).

Confrontate per ogni operazione/azione le risorse annuali del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di sostegno, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" ai raggruppamenti 1) e 2) di cui sopra .

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

4.2.3. Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni agro-climatico-ambientali, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto non sono previsti scorrimenti delle graduatorie.

4.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 4.2.2 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

4.3.1. Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Le domande di sostegno e pagamento del primo anno di impegno sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,

- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

4.3.2. Controlli amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Per una descrizione dettagliata dei controlli amministrativi si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i.

4.3.3. Controlli in loco

Come previsto dalla regolamentazione comunitaria, il controllo in loco riguarda almeno il 5% delle domande, escluse quelle individuate come non ricevibili, non ammissibili o ammissibili ma non finanziabili.

Per le misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti dall'ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.¹³

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Sono anche previsti controlli in loco sul rispetto della "*condizionalità*", che riguardano l'intera azienda e non soltanto le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità vengono specificate a livello nazionale e regionale (cfr par. 1.9).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di ARPEA e approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e

s.m.i. e alle disposizioni emanate da ARPEA e direttamente consultabili sul suo sito al seguente Link: <https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/determina-n-353-14122020>

4.3.4. Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

4.3.5. Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell’Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: il decreto ministeriale del 10/3/2020 (GU n. 113 Suppl.ord. n. 18 del 4/5/2020): <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>, le disposizioni transitorie di cui all’art. 17 del decreto legislativo. n. 42 del 17 marzo 2023 e il decreto ministeriale n. 93348 del 26/02/2024;
- norme regionali: la Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. , avente per oggetto <<PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016>>.

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- della condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
- impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
- se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono indicati dal DM 2588 del 10/3/2020, e dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 17 del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. Sulla base dei criteri regionali di cui alla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. sono state definite le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni/azioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali), riguardanti le operazioni della Misura 10 in oggetto:

- determinazione dirigenziale n. 889 del 5.09.2017 relativa a impegni facoltativi delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.3 integrata dalla DD n.1313 del 18.12.2017;
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 relativa a attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 relativa a disposizione per le Operazioni 10.1.6, 10.1.8 e 10.1.9;
- determinazione dirigenziale n. 764 del 17.07.2018 relativa alle Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 10.1.7;
- determinazione dirigenziale n. 629 del 14.6.2019 relativa a disposizioni per le Misure 10 e 11;
- determinazione dirigenziale n. 1 del 9.01.2020 relativa alle Operazioni 10.1.3 e 10.1.5.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dal DM 2588 del 10/3/2020.

Inoltre, l'art. 6 *Disposizioni transitorie* del D.M. n. 147385 del 09/03/2023 prevede che nei confronti dei beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguano i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del citato decreto.

Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Infine, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.

b) Difformità di superficie e difformità del numero di animali

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per le Misure SIGC dell'ARPEA.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di ARPEA e approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i. e alle disposizioni emanate da ARPEA e direttamente consultabili al link: <https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/determina-n-353-14122020>

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.

4.3.6. Verbale di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, con le relative motivazioni;
- negativo, con le relative motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire un provvedimento che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare osservazioni scritte (controdeduzioni), eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini di conclusione del procedimento amministrativo che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine indicato per concludersi entro i 30 giorni successivi. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del mancato o soltanto parziale accoglimento delle osservazioni dell'interessato.

4.3.7. Chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, viene comunicato al titolare della domanda via PEC inviata tramite il sistema informativo dedicato. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene trasmessa la comunicazione chiusura esito istruttoria.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di ARPEA e approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i. e alle disposizioni emanate da ARPEA e direttamente consultabili sul suo sito al seguente Link: <https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/determina-n-353-14122020>

4.4. REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea vengono effettuati dall'ARPEA esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari nella domanda e agli stessi intestati.

Per le misure dello sviluppo rurale soggette al sistema integrato di gestione e controllo, una volta ultimati tutti i controlli amministrativi entro il 30 novembre possono essere versati anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo. Questa fase viene svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine delle istruttorie (e di tutti i controlli previsti) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 1306/2013 e s.m.i .

Gli uffici istruttori propongono all'ARPEA gli elenchi di liquidazione relativi ai saldi e ai pagamenti in un'unica soluzione.

4.5. SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

5.1. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che il procedimento "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili presentate nell'ambito delle operazioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022" inizierà il giorno successivo alla scadenza per la presentazione tardiva delle domande di sostegno e il suo avvio verrà comunicato con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.2. TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621" i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) sono i seguenti:

- la valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande consentito dal bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

Per la definizione dei tempi di svolgimento delle fasi istruttorie relative alle domande di pagamento, la competenza è in capo all'ARPEA.

5.3. PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
(anche on line nella sezione Notizie del Programma di sviluppo rurale (FEASR)
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr>

nel sito web dei bandi <https://bandi.regione.piemonte.it/>

- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura e cibo con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <https://trasparenza.regione.piemonte.it/attivita-procedimenti/monitoraggio-tempi-procedimentali>

5.4. RIESAMI/RICORSI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza

giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

5.5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda al seguente Link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2022-psr20>

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

5.6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea:

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- articolo 136 “Disimpegno” del reg. (UE) n.1303/2013 che stabilisce che la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;
- articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, paragrafi 1-8 del regolamento (UE)1305/2013, che corrispondono alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, prevede impegni giuridici aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune ed abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- art. 17 del regolamento (UE) 809/2014 dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;
- regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 652/2014;
- regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, modifica il regolamento (UE) n.1305/2013, il regolamento (UE) n.1306/2013, il regolamento (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) possano essere prorogati solo a seguito della presentazione di una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale nel periodo transitorio;
- articolo 7 del reg. (UE) n. 2020/2220 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti» e che ciò consente nell'anno 2024 di poter fare assumere nuovi impegni per la durata di 1 anno a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 erogabili fino al 31.12.2025, ai sensi dell'articolo 136 "Disimpegno" del reg. (UE) n.1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di

pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

- regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e introduce disposizioni transitorie, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 807/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
- regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- regolamento delegato (UE) 2022/2529 della Commissione del 17 ottobre 2022 recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione del 1° dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), lascia valida l'applicazione del reg. UE 808/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
- (>M2) regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni. (<M2)

Norme statali

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i. “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 93348 del 26/02/2024, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- (<M2) Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 n. 207565, recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28/06/2024, prot. n. 0289235 “ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”; (<M2)
- (>M3) Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29/07/2024 prot. n. 0341205, “Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”. (<M3)

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale ARPEA PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.
<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/determina-n-353-14122020>
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.
<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014

Atti regionali

- (>M2) Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024 (<M2)

disponibile sul sito regionale al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/testo-vigente-psr-2014-2022>

Misura 10:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:*

www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali

Determinazione dirigenziale n. 889 del 5.09.2017 relativa a impegni facoltativi delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.3 integrata dalla DD n.1313 del 18.12.2017;

Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 relativa a attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

Determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 relativa a disposizione per le Operazioni 10.1.6, 10.1.8 e 10.1.9;

Determinazione dirigenziale n. 764 del 17.07.2018 relativa alle Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 10.1.7;

Determinazione dirigenziale n. 629 del 14.6.2019 relativa a disposizioni per le Misure 10 e 11;

Determinazione dirigenziale n. 1 del 9.01.2020 relativa alle Operazioni 10.1.3 e 10.1.5;

Determinazione dirigenziale n. 790 del 13/09/2021 relativa alle Operazioni 10.1.3 e 10.1.5;

- *Disposizioni in materia di condizionalità*

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 13-1620 Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.

www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/29/siste/00000271.htm>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/comunicazione-psr-2014-2022>

Nell'ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/rilascio-rinnovo-dei-certificati-abilitazione-pan>

5.7. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2014/2022 al numero di telefono 011 0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2022-psr20>